



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 129/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “SESTARETE ACIREALE”) PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ARTICOLO 8,
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE N. 38/2016 - PROC. 13/17/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 38/2016 del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - adottato in data 29 dicembre 2016 e notificato in pari data alla società Ofelia Comunicazioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Sestarete Acireale*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 38/2016, è stata contestata in data 29 dicembre 2016, e notificata in pari data alla società Ofelia Comunicazioni S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Sestarete Acireale*”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi. In particolare, nella fattispecie *de qua* la Div. XIV dell’Ispettorato territoriale Sicilia in data 5 ottobre 2016 si è recata presso la sede della suddetta emittente al fine di richiedere le registrazioni relative al periodo 26 settembre-2 ottobre 2016 che, però, non sono state acquisite in quanto i *files* richiesti “*sono stati realizzati tramite un sistema di videosorveglianza in formato cosiddetto proprietario, non leggibile, cioè, dai software di uso comune, bensì utilizzabili solo tramite l’apparato che li ha generati*”, così come si evince dalla relazione dei succitati ispettori.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 25 gennaio 2017 (prot. n. 4012) uno scritto difensivo in cui, sostanzialmente, dichiara che “[...] *in rete è possibile trovare gratuitamente programmi di conversione del tipo di files utilizzati [...] e che l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS non impone un particolare formato di registrazione [...]*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, con relazione del 9 febbraio 2017, ha confermato la violazione dell’art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS e proposto “*l’irrogazione di una unica sanzione minima di euro 516,00*”.

La Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, nella riunione del 18 maggio 2017, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della delibera n. 410/14/CONS. La richiesta di approfondimenti formulata dall’organo collegiale ha determinato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine per l’adozione del provvedimento finale.

In particolare, è stato chiesto al CO.RE.COM. Sicilia di accertarsi presso l’Ispettorato territoriale della Sicilia se la predetta società abbia, nonostante le difficoltà di acquisizione dei *file*, effettivamente conservato le registrazioni nei termini e nei tempi prescritti dalla legge, e se l’acquisizione degli stessi non è avvenuta per la mancata collaborazione della società medesima.

In data 12 giugno 2017 (prot.n. 0037538), il CO.RE.COM. Sicilia ha inviato a questa Autorità una nota in cui la Divisione XIV dell’Ispettorato territoriale della Sicilia ha chiarito che “*le registrazioni richieste sono state fornite in formato proprietario, in questo caso in formato DAV, ideato ed utilizzato soprattutto in Cina per la registrazione di video*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

catturati da telecamere a circuito chiuso. I software di uso standard come VLC e Windows Mediaplayer, non leggono tali file. La conversione eventualmente operata fornisce file che, come dimostrano tutte le nostre recenti esperienze, presentano difetti ogni volta differenti, come mancanza del segnale audio e/o dell'indicazione data/ora, sfasamenti tra i segnali audio e video, ma, soprattutto file che non consentono l'utilizzo di funzioni come avanzamento veloce, rewind, moviola etc. senza le quali non è possibile effettuare analisi. Il file DAV non può essere definito di "formato standard" e la sua visione tramite l'utilizzo dell'apparato di videosorveglianza utilizzato è risultata difficoltosa anche in sede di ispezione, con uno schermo di piccole dimensioni in bianco e nero ed una conseguente pessima definizione".

Questa Autorità, pertanto, ad esito di ogni valutazione istruttoria, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Sicilia di sanzionare la predetta società per la violazione nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS. Dal riscontro della documentazione versata in atti, si ritiene, infatti, che alla data del 5 ottobre 2016, la società Ofelia Comunicazioni S.r.l. risultava, effettivamente, in possesso della registrazione dei programmi messi in onda nella settimana compresa tra il 26 settembre e 2 ottobre 2016, ma in un formato assolutamente non utilizzabile ai fini dei controlli richiesti.

L'art. 8 della delibera n. 353/11/CONS non specifica, infatti, una modalità *standard* da utilizzare, ma stabilendo che la registrazione deve consentire di individuare per ciascun programma le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione, afferma, implicitamente, che le registrazioni devono essere intellegibili pena il venir meno dell'impianto normativo.

La società, al contrario, non ha utilizzato un sistema di registrazione idoneo a rendere i dati in esso conservati immediatamente accessibili e fruibili da parte degli ispettori del MISE che ne avevano fatto richiesta, utilizzando *file* video salvati in un formato codificato (cd. DAV): l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, invero, impone alla società di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]"*;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale della sanzione, al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/198;

A. Gravità della violazione

La violazione commessa dalla società deve ritenersi di entità lieve sotto il profilo della durata, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di soli sette giorni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Ofelia Comunicazioni S.r.l., con sede legale in Acireale (CT), V.le Regina Margherita, n. 77 (PI049812360872), fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo lineare "Sestarete Acireale", di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 129/17/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 129/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi